

CRITERI E MODALITA' PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI "AUSILIARI" DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 - Premessa

Il Comitato comunale di protezione civile è il massimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile a livello comunale e ad esso spetta l'adozione tecnica del Piano Comunale di Protezione Civile; detto comitato si compone come segue:

- Sindaco, che lo presiede;
- Assessore delegato alla protezione civile;
- Segretario comunale;
- Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- Dirigente Responsabile del Settore Tecnico;
- Comandante Polizia Locale;
- Rappresentante dell'Associazione di volontariato di protezione civile;

Il Comitato comunale di protezione civile ha compiti di programmazione, pianificazione ed indirizzo; inoltre, sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente.

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.); in situazione di emergenza, il C.O.C. è l'organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul territorio colpito, ed è costituito da una sezione strategia (Sala Decisioni) nella quale afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, e da una sezione operativa (Sala Operativa ubicata in Via Castello d'Amore 4/a) strutturata in funzioni di supporto.

All'Ufficio Comunale di Protezione civile fanno capo gli adempimenti previsti nel Piano, tra i quali il compito di coordinare le attività di previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle emergenze così come descritte nell'art. 3 della L. 225/92.

La gestione tecnico-operativa del Servizio di protezione civile è affidata in primis alla struttura comunale, inserita nel Settore Gestione Infrastrutture.

In caso di necessità, il Comune potrà avvalersi del personale e dei mezzi in dotazione alle Società partecipate.

L'organizzazione del sistema comunale di protezione civile prevede che qualora esista un Gruppo comunale volontario di protezione civile, questo ha compiti di supporto.

Art. 2 - Costituzione del Gruppo comunale di Volontari "Ausiliari" di Protezione civile

E' costituito il Gruppo comunale di Volontari "Ausiliari" di Protezione civile, quale struttura di supporto, inserita nell'organizzazione del sistema comunale di protezione civile, che opera su indicazione degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi di protezione civile.

Art. 3 - Obiettivi

I componenti del Gruppo prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla protezione civile, nell'ambito della protezione civile ed entro i limiti del piano di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso e di ripristino a seguito dell'emergenza, in caso di calamità interessanti il territorio comunale.

Art. 4 - Criteri di iscrizione e ammissione

Al Gruppo possono aderire cittadini italiani di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, e che siano residenti nel Comune di Treviso o nei Comuni della Provincia di Treviso, indipendentemente da confessione religiosa e ideologia politica; il candidato deve essere in possesso dei diritti civili e politici, non deve aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, e deve essere fisicamente idoneo al servizio di volontariato attivo (a tal fine deve presentare certificato medico); infine, non deve essere associato ad altri gruppi di volontariato di protezione civile.

Qualora il candidato intendesse accettare la nomina quale componente del Gruppo, deve rinunciare all'eventuale incarico di componente in altri gruppi di volontariato di protezione civile.

La selezione dei candidati avverrà tramite avviso, che sarà pubblicato, per almeno 15 giorni, all'albo pretorio, sul sito *internet* del Comune e negli appositi spazi/bacheche dislocate nel territorio comunale.

Per l'iscrizione al Gruppo l'aspirante volontario ausiliario dovrà presentare richiesta scritta al Sindaco, su modello predisposto dall'Ente. La candidatura deve essere corredata da curriculum.

La scelta, di competenza del Sindaco, sarà effettuata tra i candidati che abbiano requisiti di esperienza e competenza in specifici settori.

Il Comune, in relazione a particolari rischi incombenti sul proprio territorio potrà, con deliberazione giuntalesca, avvalersi per i propri specifici programmi della collaborazione gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate, di soggetti anche non residenti nel Comune di Treviso o nei Comuni della Provincia di Treviso, che siano in possesso di una specifica preparazione sulle tematiche riguardanti la protezione civile.

Art. 5 - Numero dei volontari ausiliari

Il numero massimo di volontari ausiliari che saranno scelti dal Sindaco è pari a 30 (trenta).

Art. 6 - Nomine di Responsabili e formazione di squadre

E' facoltà del Sindaco provvedere alla nomina di un Coordinatore del Gruppo ed, occorrendo, di Vice Coordinatori o Responsabili di Nuclei Operativi, che saranno scelti tra i componenti del Gruppo stesso.

All'interno del Gruppo potranno essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversi rischi incombenti sul territorio.

Ogni squadra avrà un responsabile (caposquadra), nominato dal Sindaco o suo delegato, sentito il Coordinatore se nominato, al quale la squadra farà riferimento.

Art. 7 - Emergenze

Durante le emergenze il Gruppo di volontari ausiliari, anche strutturato in varie squadre, potrà agire, per ordine del Sindaco o suo delegato, di propria iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti per la gestione delle emergenze di protezione civile, alle cui direttive dovrà successivamente attenersi, in quanto richiesto.

Dell'intervento in emergenza dovrà essere tempestivamente informata la Sala Operativa della Protezione civile Regionale e quella della Prefettura competente per territorio.

Art. 8 - Attività del Gruppo

Tutte le attività svolte dal Gruppo dovranno essere riportate in un apposito registro cronologico, tenuto dal Responsabile comunale e controfirmato dal Coordinatore del Gruppo, se nominato, che dovrà essere vistato dal Sindaco o dal suo delegato al termine di ogni intervento.

Il Comune potrà individuare le forme più opportune per diffondere un'adeguata informazione sull'attività del Gruppo.

Art. 9 - Dotazioni e assicurazioni

Ogni ausiliario è dotato di tesserino di riconoscimento munito di foto che ne certifica le generalità e l'appartenenza al gruppo, fornito dal Comune, che dovrà essere obbligatoriamente applicato sul vestiario in modo visibile.

Ogni ausiliario è assicurato da apposita polizza che garantisce la copertura per eventuali danni a persone e/o cose e alla persona stessa, con premio a carico del Comune di Treviso; sono naturalmente esclusi i danni di carattere doloso o per colpa grave causati dai singoli volontari ausiliari.

Ad ogni volontario ausiliario sarà consegnato il vestiario di dotazione e dispositivi di protezione individuale, che dovranno essere obbligatoriamente ed esclusivamente utilizzati in ogni intervento di protezione civile.

Spetta al Sindaco o all'Assessore delegato alla protezione civile assegnare in uso, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, locali, attrezzature ed automezzi di protezione civile ai volontari ausiliari, i quali dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive loro impartite.

Art. 10 - Comportamento dell'ausiliario

Il volontario ausiliario è obbligato a presentarsi in caso di chiamata e dovrà prestare la propria opera gratuitamente.

Gli ausiliari, nell'espletamento del servizio, devono mantenere sempre un contegno corretto, attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla protezione civile, in particolare:

- improntare il loro comportamento alla massima serietà ed impegno, spirito di collaborazione, cortesia, comprensione e fermezza;
- osservare una doverosa riservatezza su quanto avvenuto durante il servizio.

L'ausiliario dovrà accettare incondizionatamente gli obblighi, derivanti dall'appartenenza al gruppo volontari ausiliari di protezione civile, che saranno formalizzati mediante la stipula di apposita convenzione.

Art. 11 - Provvedimenti disciplinari

Le infrazioni da parte dei singoli volontari ausiliari possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco o suo delegato, il quale, sentito il Responsabile comunale ed il Coordinatore del Gruppo, se nominato, potrà avviare l'eventuale provvedimento disciplinare ed eventualmente decretare la conseguente espulsione.

I volontari che tengano una condotta non conforme ai compiti assegnati e alle direttive emanate e quant'altro stabilito nel presente atto possono incorrere nelle seguenti sanzioni disciplinari:

1. ammonizione scritta;
2. sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
3. espulsione.

L'ammonizione scritta, che rientra nelle competenze del Responsabile comunale, sentito il Coordinatore se nominato, è una dichiarazione di biasimo che va inserita nel fascicolo personale ed è inflitta nel caso di lievi trasgressioni. Avverso l'ammonizione scritta è ammessa opposizione, da presentare entro e non oltre dieci giorni al Sindaco, che potrà decidere insindacabilmente, dopo aver sentito il Responsabile comunale.

La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta:

- per gravi negligenze in servizio;
- per contegno scorretto nei confronti degli organi della Pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti, dei cittadini e dei colleghi volontari;
- per violazione del segreto d'ufficio e della riservatezza prevista nello svolgimento dell'attività,
- per uso improprio della divisa e delle attrezzature in uso;
- in caso di condanne penali non definitive, per delitti dolosi, inflitte a seguito di giudizio ordinario o con procedimento speciale.

L'espulsione è comminata:

1. per tre assenze, non giustificate, nell'arco di un anno, dovute a mancata partecipazione agli interventi operativi richiesti dagli organi comunali competenti;
2. per le fattispecie previste dalla sospensione, allorchè siano di particolare gravità o in caso di recidiva;
3. per gravi atti di insubordinazione nei confronti degli organi competenti;
4. in caso di condanne penali definitive, per delitti dolosi, inflitte a seguito di giudizio ordinario o con procedimento speciale.

La sospensione e l'espulsione non possono essere comminate senza un'adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata preventivamente contestata al volontario ausiliario con l'invito a presentare eventuali elementi a propria difesa entro e non oltre il termine di dieci giorni.

La sospensione e l'espulsione sono decretate dal Sindaco, su proposta del Responsabile comunale della protezione civile.

L'ausiliario sospeso o espulso ha l'obbligo di riconsegnare il vestiario ed il materiale assegnatogli in dotazione dall'Ente.

Art. 12 - Addestramento

I componenti del Gruppo saranno addestrati a cura della Direzione Regionale della protezione civile della Regione Veneto, anche d'intesa con la Provincia di Treviso e la Prefettura territorialmente competente, mediante appositi esercitazioni e corsi organizzati da tecnici abilitati della Direzione stessa, e da Enti ed organismi, anche dello Stato, previe opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

Art. 13 - Dimissioni dell'ausiliario

In caso di dimissioni, esse sono valide a partire dalla data di presentazione delle stesse al protocollo dell'Ente.

Il volontario ausiliario dimissionario ha l'obbligo di riconsegnare il vestiario ed il materiale assegnatogli in dotazione dall'Ente.

Art. 14 - Rimborsi spese e mantenimento del posto di lavoro

Ai volontari ausiliari impegnati nell'ambito delle operazioni d'emergenza o di simulazione d'emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, potranno essere garantiti, ai sensi della normativa vigente, i seguenti benefici:

- per i lavoratori dipendenti, il mantenimento del posto di lavoro durante il periodo d'impiego in attività addestrative o interventi di protezione civile;
- per i lavoratori dipendenti, il mantenimento, da parte del datore di lavoro, del trattamento economico e previdenziale durante il periodo d'impiego in attività addestrative o interventi

di protezione civile, che potrà fare richiesta di rimborso degli emolumenti versati al lavoratore;

- per i lavoratori autonomi, potrà essere concesso un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- la copertura assicurativa durante tutto il periodo d'impiego autorizzato;
- il rimborso delle spese sostenute per l'uso di mezzi di trasporto e le altre spese sostenute durante gli interventi, purchè debitamente documentate.

Al volontario ausiliario sono inoltre rimborsate dal Comune le spese documentate per il rilascio del certificato medico attestante l'idoneità al servizio di volontariato attivo.

Art. 15 - Verifiche

Il Responsabile comunale della Protezione Civile Comunale ha facoltà di effettuare la verifica del rispetto delle presenti disposizioni da parte del volontario ausiliario.

Art 16 - Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di approvazione.